

**R. REGOLAMENTO**

**U. URBANISTICO**

**E. EDILIZIO**

**Approvato con delibera del C.C. N° ..... del .....**

**TITOLO I – DISCIPLINA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. Ai fini del presente articolo, valgono le seguenti definizioni, relativamente agli impianti di distribuzione di carburanti:

**a. stazione di servizio:**

impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e comprendente attrezzature per il lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; fornita inoltre di servizi igienici per il pubblico ed eventualmente di altri servizi accessori;

**b. stazione di rifornimento:**

costituita da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi, che dispone, oltre che di servizi igienici per il pubblico, anche di attrezzature per servizi accessori vari, escluse le attrezzature per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;

**c. chiosco:**

costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi ed eventualmente dai locali adibiti al ricovero ed ai servizi igienici del personale addetto nonché all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli;

**d. punto isolato:**

costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi ed eventualmente pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria;

**e. punto appoggiato:**

costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione dei carburanti annessi ad altra attività commerciale o artigianale di servizio;

**f. impianto:**

il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie; gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore; un impianto è di utilità pubblica quando la distanza dall'impianto più vicino sia superiore a **Km 15,00**; dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale; per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio; per impianto ad uso privato, può intendersi anche un unico impianto utilizzato da aziende controllate o partecipate dagli enti locali, purché tra di esse convenzionate. L'autorizzazione deve essere intestata ai soggetti convenzionati;

**g. erogatore:**

l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo;

**h. colonnina:**

l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

**i. self-service pre-pagamento:**

il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, delle quali l'utente si serve direttamente provvedendo anticipatamente al pagamento del relativo importo;

**j. self-service post-pagamento:**

il complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento.

2. In relazione alla loro tipologia, i requisiti minimi dei nuovi impianti sono i seguenti:

**a. chiosco:**

- presenza di almeno due colonnine a semplice o a doppia erogazione oppure una colonnina a multipla erogazione con l'idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle colonnine stesse;
- presenza di un punto aria e di un punto acqua;
- presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine;
- presenza di un locale per addetti, dotato di servizio igienico;

**b. stazione di rifornimento:**

- presenza di almeno quattro colonnine a semplice o a doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con l'idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle colonnine stesse;
- presenza di un punto aria e di un punto acqua;
- presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- presenza di un locale per addetti, con annesso spogliatoio, servizi igienico a disposizione anche degli automobilisti;

**c. stazione di servizio:**

- presenza di almeno quattro colonnine a semplice o a doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con l'idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle colonnine stesse;
- presenza di un punto aria e di un punto acqua;
- presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- presenza di una adeguata superficie coperta occupata da locali destinati ad uso proprio per gli addetti e per i servizi all'utenza (spogliatoi, servizi igienici per gli addetti e per gli automobilisti, magazzino e/o gommista e/o elettrauto e/o officina riparazioni, ecc.);
- presenza di lavaggio e/o grassaggio;
- presenza di apparecchiature self-service pre-pagamento.

3. E' consentita l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburante nelle fasce di rispetto della viabilità in quanto pertinenze di servizio (**art. 24 comma 4 del D.Lgs. n. 295/92 e D.P.R. n. 495/92**) nel rispetto della specifica normativa regionale vigente in materia e da quanto previsto dagli strumenti di Pianificazione **PSC RUE POC** e comunque previa stipula di una convenzione con il Comune o presentazione di atto unilaterale d'obbligo con l'impegno alla rimozione dell'impianto su richiesta dell'Amministrazione Comunale per ragioni di sicurezza stradale e per opere di adeguamento ed ampliamento della sede stradale.

Il perimetro dei sopraddetti impianti può essere ampliato all'interno della retrostante zona agricola, per un massimo di m **60,00** di profondità, misurati dal confine stradale.

Le zone di rispetto stradale e le aree agricole comprese all'interno del perimetro dell'impianto di distribuzione carburante verranno computate ai fini del calcolo delle superfici utili realizzabili secondo gli indici urbanistici e delle distanze minime fra impianti di cui avanti.

4. I nuovi impianti di distribuzione carburanti devono avere le caratteristiche minime della "stazione di servizio" e "stazione di rifornimento" così come definite nel precedente **comma 1**, ed essere ubicati su aree conformi alle previsioni urbanistiche ed alle seguenti norme tecniche. Non sono ammessi nuovi impianti aventi la tipologia di "chiosco".

Tutti i nuovi impianti generici devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista. Possono inoltre essere dotati di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle

definite dall'**art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114**. Tali impianti devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti nel presente articolo.

I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al capoverso precedente inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'**art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 114/98**.

5. Costituisce modifica all'impianto:

- a. la variazione del numero di carburanti erogati;
- b. la variazione del numero di colonnine;
- c. la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d. la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
- e. la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f. la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
- g. la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- h. la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- i. la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
- j. la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, fiscali e ambientali.

Le modifiche di cui alla lettera **a)** relative all'aggiunta di un prodotto devono essere preventivamente autorizzate dallo Sportello Unico dell'Edilizia nel rispetto delle distanze di cui al successivo **comma 30**. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui ai punti **d), e), g), h), j)**, è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

Alle istanze di modifica di cui alla lettera **g)** deve essere allegata autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti definiti dalla programmazione regionale per questa tipologia di impianti.

6. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area non costituisce modifica e deve essere autorizzata.
7. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche soggette ad autorizzazione possono procedere solo nell'ipotesi in cui il Comune abbia effettuato le verifiche per accertare le incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle fattispecie riportate nella **deliberazione di Consiglio Regionale n. 355 del 8.5.2002** "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammmodernamento della rete distributiva carburanti", così come variata dalla deliberazione di **Consiglio Regionale n. 208 del 15.2.2009**.
8. Gli impianti stradali di distribuzione carburanti sia esistenti sia di nuovo impianto, comprese le relative aree di sosta degli automezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale ai sensi dell'**art. 22 del D.Lgs. n. 295/92 ed art. 61 comma 3 del D.P.R. n. 495/92**. La separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale dovrà essere realizzata mediante la costruzione di un'aiuola spartitraffico avente le caratteristiche di cui al successivo **comma 17**.

Tale normativa vale anche per l'adeguamento degli impianti esistenti.

Sulle strade di competenza dell'**Anas** e della **Provincia**, fermo restando il fronte minimo stabilito dai predetti Enti, la separazione fisica tra area di impianto e carreggiata stradale, oltre che alle seguenti norme, dovrà essere conforme alle eventuali prescrizioni particolari impartite dagli stessi.

9. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburante deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale; non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico - ambientale. E' vietata l'installazione di nuovi impianti stradali di

distribuzione carburanti sia pubblici sia privati nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi della **Parte II del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”** e nelle zone sottoposte a particolari vincoli di tutela paesaggistica, ambientale, come disposto dall'**art. 1 comma 1-bis del D.Lgs. n. 346 dell'08.09.1999**.

10. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non è consentita in prossimità di intersezioni (o triangoli di visibilità), fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata ai sensi dell'**art. 60 del D.P.R. n. 495/92**.

Non è consentita l'installazione di nuovi impianti pubblici di distribuzione di carburanti per autotrazione in corrispondenza di canalizzazioni semaforiche; quelli esistenti dovranno spostare gli accessi in modo che non siano collocati in corrispondenza delle suddette canalizzazioni, entro i termini di cui al **D.Lgs. n. 285/92 e s.m. e i**, se non diversamente stabilito in quanto già notificata l'incompatibilità di cui all'**art. 1 comma 5 del D.Lgs n. 32/98** in materia di accessi, e secondo quanto specificato nel successivo **comma 10**. Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'impianto dovrà essere trasferito.

Non è consentita l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti sia pubblici sia privati nelle fasce di rispetto dei cimiteri né il potenziamento di quelli esistenti, come disposto dal **R.D. 27.07.1934 n. 1265**. E' inoltre vietata nelle zone sottoposte a particolari vincoli di tutela paesaggistica, ambientale e monumentale.

L'incompatibilità assoluta alla installazione di impianti stradali di distribuzione carburanti riguarda le seguenti fattispecie:

- a. Impianti situati all'interno o nelle immediate vicinanze degli ambiti residenziali o comunque di edifici destinati ad abitazione o altri recettori sensibili (scuole, ospedali, ecc.)
- b. gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a **100,00 m**.

Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento e sono sottoposti a revoca. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità assoluta, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente **U.T.F.** e al **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco**.

L'atto di revoca deve contenere:

- a. l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- b. l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente.

L'incompatibilità relativa alla installazione di impianti stradali di distribuzione carburanti riguarda le seguenti fattispecie:

- a. gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
- b. gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;
- c. gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, fuori dai centri abitati;
- d. gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati.

Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa di cui sopra alle lettere **a), b) e d)**, possono continuare l'attività purché siano suscettibili di adeguamento. I progetti relativi all'adeguamento devono essere presentati allo Sportello Unico dell'Edilizia entro dodici mesi dalla comunicazione di cui avanti.

Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa di cui sopra alla lettera **c)** possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

- a. l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;

- b. l'impianto non sia localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

Lo Sportello Unico dell'Edilizia, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne dà comunicazione al titolare dell'impianto alla Regione, al competente **U.T.F.** e al **Comando Provinciale VV.FF.**

In mancanza delle condizioni di cui ai due capoversi precedenti, lo Sportello Unico dell'Edilizia, attraverso il Servizio Sviluppo Economico comunale, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente **U.T.F.** e al **Comando Provinciale VV.FF.** L'atto di revoca deve contenere:

- a. l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- b. l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente.

Al fine di assicurare il servizio pubblico, il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di utilità pubblica in deroga alle incompatibilità assolute e relative di cui sopra, fino a quando non vengano installati impianti conformi alla normativa vigente.

11. Lo Sportello Unico dell'Edilizia trasmette ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica l'elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati gli impianti, da individuarsi nell'ambito del **RUE** e del **POC**. e secondo i criteri fissati al **comma 29** del presente regolamento.

Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, nonché sulla base delle richieste di eventuali altri soggetti interessati, predispone una graduatoria con criteri dallo stesso fissati. A parità di posizione, si terrà conto del maggior erogato. Il Comune fissa il termine entro e non oltre il quale gli impianti incompatibili devono trasferirsi.

Nell'ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune o di insufficienza delle aree rispetto al numero degli impianti incompatibili, e comunque in ogni caso, è facoltà del titolare dell'impianto incompatibile comunicare la disponibilità di aree idonee alla rilocalizzazione nonché il termine entro e non oltre il quale intende trasferirsi.

Il Comune in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai due capoversi precedenti revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalità di cui al **comma 9** del presente regolamento.

Gli impianti rilocalizzati devono rispettare almeno la tipologia di impianto generico nonché le distanze e le superfici minime stabilite.

Qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, o per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione si intende decaduta e il sito deve essere messo in pristino in breve termine, da parte del proprietario, nel rispetto delle norme vigenti.

12. La distanza degli accessi dei nuovi impianti di distribuzione carburante da intersezioni stradali, non deve essere inferiore a quella fissata dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione fissate rispettivamente in m **12,00** e m **95,00**. Per gli impianti esistenti, laddove risulta tecnicamente impossibile l'adeguamento degli accessi a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, è concessa la deroga fino ad un minimo di m **6,00** all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, a condizione che comunque il fronte minimo dell'impianto non sia inferiore a m **30,00**. Per tutti gli altri impianti esistenti, l'accesso dovrà essere reso conforme alle norme del Nuovo Codice della Strada. Nel caso in cui gli impianti siano collocati all'interno di aree comprendenti altre attività (vedi ad es. centri commerciali, parcheggi attrezzati, ecc.), gli accessi dell'impianto dovranno essere fisicamente separati dagli accessi delle altre attività e non interferire con questi.

Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione e di decelerazione dovranno avere una lunghezza minima rispettivamente di m **75,00** e di m **60,00** e larghezza non inferiore a m **3,00**, raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m **10,00**.

Sulle strade di tipo **B, C e D (così come definite dal D.Lgs. n. 285/92)**, gli accessi dovranno avere una larghezza di m **15,00** e aiuola spartitraffico centrale di m **30,00** oltre alle corsie di accelerazione e

decelerazione dimensionate in base alla velocità massima consentita sulla strada e comunque non inferiori a m **60,00**.

Sia gli impianti di nuova costruzione sia quelli esistenti non possono avere accessi da due o più strade. Gli impianti esistenti aventi accessi da più di una strada, dovranno adeguarsi alle presenti norme entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione delle stesse.

13. Qualora per la realizzazione e/o la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti su area privata sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione previa corresponsione del canone previsto.

I nuovi impianti non potranno occupare né suolo né sottosuolo pubblico con serbatoi e/o tubazioni necessarie all'erogazione di carburante. Sono ammessi solo ed esclusivamente gli allacci alla rete di approvvigionamento idrico, alla rete fognaria, al gasdotto, nonché alle reti elettriche e telefoniche.

14. Nelle fasce di rispetto della viabilità possono essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessari all'erogazione dei carburante (colonnine, serbatoi, pensiline etc.) ed i relativi manufatti. Sono consentiti anche la realizzazione del ricovero per il gestore con annessi i servizi nonché gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli che comunque non potranno essere collocati ad una distanza inferiore a m **10,00** dalla carreggiata stradale.

Tutte le altre strutture (bar, ristorante, shop, officina, motel, ecc.) dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto.

15. Nei nuovi impianti, sia le colonnine sia i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi compresi gli impianti di autolavaggio dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m **5,00** dai confini di proprietà e a m **100,00** dagli altri edifici esistenti e/o previsti. Le tubazioni di equilibrio (o impianto di recupero dei vapori) non potranno essere poste ad una distanza inferiore a m **1,50** dai confini di proprietà. Negli impianti esistenti, e di nuova costruzione, l'installazione di nuovi autolavaggi potrà essere assentita solo nel rispetto di quanto sopra stabilito ed esclusivamente negli impianti aventi i requisiti minimi di "stazione di servizio".

In ogni caso di nuova installazione di impianti di distribuzione sia pubblici sia privati dovranno essere osservate le distanze di sicurezza fissate per le linee ferroviarie e le linee elettriche.

16. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli impianti di lavaggio degli autoveicoli, devono essere autorizzati dall'autorità competente previa acquisizione del parere dell'**A.S.L.** e realizzati secondo le norme vigenti.

In ogni caso deve sempre essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (ad es. in corrispondenza degli accessi), procedere alla loro copertura.

Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i m **10,00**, devono essere provviste di idonei pozzetti carrabili ed ispezionabili da eseguirsi a cura e spese dei titolari degli impianti. Particolari manufatti dovranno essere concordati con gli uffici comunali.

17. Nei nuovi impianti potranno essere installati solo serbatoi interrati a doppia parete, muniti anche di sistema di rilevazione perdite. Negli impianti esistenti quando necessari o sia prevista la sostituzione dei serbatoi, dovranno essere posti in opera solo ed esclusivamente quelli di tipo a doppia parete muniti di sistema di monitoraggio perdite. L'installazione e l'esercizio dei serbatoi deve comunque essere conforme al **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24.05.1999 n. 246 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati"**.

18. Nel caso in cui nell'impianto di distribuzione carburanti siano previsti servizi connessi alla persona ed ai mezzi (officine, bar, ristoranti, ecc.) la dotazione minima di parcheggi dovrà essere quella stabilita dal **RUE** per attività analoghe poste al di fuori delle aree di impianto.

19. Lo spartitraffico deve essere ubicato ad una distanza minima di m **2,00** dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima di m **0,80** e massima di m **1,50**, realizzato mediante cordolatura di altezza non superiore a cm **20**.

Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di m **0,80** misurata dal piano della banchina stradale o degli accessi. Tale norma non

si applica all'insegna sul palo indicante la società e al pannello di cui al punto **i)** del successivo **comma 21**.

Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistono marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto, deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordolatura, pavimentazione) dei marciapiedi esistenti e perfettamente allineati con questi.

In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a **45°** allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Dovranno inoltre essere realizzati appositi scivoli per le persone handicappate o con difficoltà motoria.

**20. L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11.08.1966 n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale Circolazione.**

In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente impossibile spostare l'accesso in altre posizioni.

In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti **b) e c)** della suddetta Circolare.

In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta la reintegrazione a cura e spese del richiedente, laddove indicato dal Comune ed in numero di **3 (tre)** esemplari per ogni albero abbattuto.

In ogni caso non è consentito l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate dal **D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" o da disposizioni regionali.**

**21. La ditta proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della società con l'eventuale dicitura "stazione di rifornimento" o "stazione di servizio" alle seguenti condizioni:**

- a.** le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq **10,00**;
- b.** le insegne su palina devono avere dimensione massima di mq **4,00** se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
- c.** le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi.
- d.** deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
- e.** le insegne devono essere posizionate ad almeno m **3,00** dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso ed in ogni caso non devono sporgere su marciapiedi o pertinenze stradali;
- f.** l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a **150** candele/mq e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione, per l'uso dei colori adottati, con la segnaletica stradale, soprattutto se posta in prossimità di impianti semaforizzati o intersezioni;
- g.** l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
- h.** l'insegna non deve in ogni caso interferire con la segnaletica stradale;
- i.** deve essere collocato sull'aiuola spartitraffico un apposito pannello indicante il prezzo dei singoli prodotti erogati la cui superficie non potrà essere superiore a mq **2,00**.

Sono consentite scritte luminose variabili solo ed esclusivamente all'interno del box del gestore e solo se poste parallelamente al senso di marcia. La loro dimensione non dovrà comunque essere superiore a mq **1,00** ed i colori utilizzati non potranno essere quelli degli impianti semaforici.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'**art. 24 del D.Lgs. n. 507/93**, disponendo altresì la rimozione, a carico del proprietario dell'impianto, di quanto non conforme, entro i termini stabiliti dall'ordine di rimozione.

Quanto previsto dall'**art. 23 del D.Lgs. n. 285/92** e relativo Regolamento di Attuazione per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche alle strade di tipo **C e D**.

22. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal Nuovo Codice della Strada. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso, l'uscita e impedire eventuali manovre di svolta a sinistra.
23. Nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti le attività ammesse sono quelle determinate dal **M.I.C.A.** e la vendita di generi vari è quella definita anch'essa dal **M.I.C.A.**
24. Nel caso di smantellamento e rimozione di un impianto di distribuzione carburanti sia pubblico sia privato, deve essere richiesta apposita autorizzazione amministrativa allo smantellamento.
25. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione devono prevedere:
  - a. la cessazione di tutte le attività complementari all'impianto;
  - b. il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del **RUE**;
  - c. la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto, sopra e sotto suolo, con smaltimento delle stesse presso i centri autorizzati;
  - d. l'eventuale bonifica del suolo nel caso in cui si siano verificati episodi anche pregressi di inquinamento, da concordarsi con l'**A.R.P.A.** ed **A.S.L.**

Le comunicazioni di inizio e fine lavori di smantellamento dovranno essere fatte oltre che allo Sportello Unico dell'Edilizia, all'ufficio Ambiente Comunale, all'Ufficio Sviluppo Economico comunale ed all'**A.R.P.A.** onde consentire i dovuti controlli di competenza.

26. L'installazione di impianti di distribuzione ad uso privato è soggetta alla stessa normativa di quelli pubblici come disposto dall'**art. 3 punto 10 del D.Lgs. n. 32/98**.

I serbatoi di contenimento del carburante dovranno avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (interrati, a doppia parete dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di recupero vapori).

In caso di sostituzione dei serbatoi esistenti, dovranno essere collocati solo ed esclusivamente serbatoi a doppia parete con rilevatore di perdite.

L'area ove avviene il rifornimento dei mezzi deve essere impermeabilizzata e pavimentata munita di idonei sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuali sistemi di contenimento versamenti accidentali di idrocarburi.

Il carburante potrà essere erogato solo ed esclusivamente ai mezzi intestati alla ditta richiedente e nessuna pubblicità o cartello pubblicitario potrà essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto. L'inosservanza di tali norme comporterà la revoca dell'autorizzazione comunale.

La documentazione da presentare per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso privato è quella di cui al comma successivo eccetto i punti **g), j), k), m), n)**. Il parere preventivo dell'**U.T.F.** necessita solo ed esclusivamente per impianti aventi capacità superiore a mc **10,00**.

Le autorizzazioni per nuovi impianti ad uso privato sono rilasciate dal Comune alle imprese produttive o di servizio, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali, così come stabilito dagli **artt. 1 e 3 del D.Lgs 32/98**.

L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sprovvisti dell'autorizzazione comunale, l'autorizzazione comunale deve essere richiesta entro e comunque non oltre un anno.

Le verifiche sulla idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre **15** anni dalla precedente verifica.

Il rilascio delle attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti da parte di operatori economici e altri utenti presso distributori automatici di carburante è effettuato dal Comune, disponendo che il prelievo avvenga presso impianti prestabiliti e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale.

Le attestazioni sono valide per un anno e sono rinnovabili. Per quanto concerne la sicurezza degli impianti, valgono le indicazioni di cui sopra.

Per quanto concerne la sicurezza dei recipienti, le attestazioni dovranno contenere le eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie e dei **VV.FF.**, fatte salve le disposizioni di cui al **DM 19.03.1990**.

**27.** La documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire e di autorizzazione petrolifera è la seguente:

- a. relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva chilometrica o l'esatto indirizzo (qualora trattasi di viabilità urbana) del progettato nuovo impianto di distribuzione di carburanti, la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, il tipo e la capacità dei serbatoi, la previsione di allaccio ai servizi a rete (fognatura, idrica, etc. con indicazione delle sezioni e dei particolari costruttivi delle stesse);
- b. perizia giurata redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante il rispetto di tutte le norme e prescrizioni urbanistiche, fiscali, concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale, la tutela dei beni storici, artistici e paesaggistici, la sicurezza stradale, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione Emilia Romagna, nonché il rispetto di tutti i criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa. La perizia giurata dovrà fare riferimento ai pareri preventivi di **A.R.P.A., U.T.F. e Vigili del Fuoco** citando gli estremi degli stessi (data e protocollo).
- c. planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto di intervento, tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
- d. estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'**U.T.E.** in data non anteriore a mesi **6** (sei) e certificato catastale con riportata l'esatta superficie della/delle particelle oggetto d'intervento;
- e. planimetria dello stato di fatto in scala **1:200**, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati ed accessori esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché tutte le servitù e vincoli di qualsiasi genere esistenti sull'area d'intervento ed eventuali essenze arboree di pregio;
- f. planimetrie di progetto in scala **1:100** di tutti i manufatti da realizzare;
- g. planimetria di progetto in scala **1:500** con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, la sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi, all'aiuola spartitraffico, ai marciapiedi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde ed alla eventuale recinzione per la quale, laddove realizzata, dovrà essere fornita apposita sezione e prospetto in scala **1:20** e dovrà essere conforme a quanto previsto dall'**art. 12.14 della Parte II Titolo III Capo III del RUE Parte Edilizia**;
- h. planimetria di progetto in scala **1:500** riportante con diversa simbologia, tutte le reti (fognatura, idrica, telefonica, ecc.) con indicato il dimensionamento delle stesse ed i particolari costruttivi in scala **1:20**;
- i. planimetria di progetto in scala **1:500** con indicate con diversa colorazione, tutte le tubazioni inerenti l'impianto di erogazione carburante (compreso l'impianto di recupero vapori), le colonnine e la loro distanza da tutti gli altri manufatti;
- j. planimetria in scala **1:500** indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale (comprese tutte le insegne), da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed eventualmente pedonali, previsti all'interno dell'area, nonché le modalità di separazione degli stessi;

- k. prospetti esterni in scala **1:100** riportanti tutte le insegne (a colori), la colorazione definitiva e le relative altezze di tutti i manufatti dell'impianto. Qualora vengano realizzati edifici in aderenza ad altri esistenti, i prospetti dovranno comprendere anche quelli delle facciate adiacenti o, se di notevoli dimensioni, di una parte significativa delle stesse;
- l. sezioni in scala **1:100** con indicate le quote definitive di tutta l'area e la quota di riferimento che dovrà essere quella stradale esistente o di progetto;
- m. dati metrici relativi alla superficie fondiaria, alla superficie coperta, al volume, agli indici di fabbricazione ed all'altezza dei fabbricati, nonché il dimensionamento delle aree di urbanizzazione primaria calcolate secondo le norme di **RUE**. per le destinazioni d'uso insediate a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti;
- n. eventuali nulla-osta dei comuni ove gli impianti vengono rinunciati ai fini della costruzione del nuovo impianto.

Nel caso di potenziamento di impianto a seguito di rinuncia di altro, il proprietario dell'impianto entro **30giorni** dalla notifica dell'autorizzazione al potenziamento deve esibire al comune la ricevuta di consegna del libro carico-scarico e della licenza fiscale all'**U.T.F.** relative all'impianto rinunciato.

Tutta la documentazione deve essere redatta e firmata da tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge e controfirmata dall'avente titolo al rilascio del permesso di costruire ed inviata contestualmente in **n. 3** copie allo Sportello Unico dell'Edilizia.

- 28.** Per quanto concerne l'installazione di impianti su aree pubbliche, ove consentito dal **RUE** e **POC**, si procede nel rispetto di quanto previsto dall'**art. 2 comma 4 del D.Lgs. n. 32/98** mediante bando di gara e secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie nel rispetto comunque di quanto stabilito dalla presente normativa per quanto attiene i requisiti di superficie, accessi, ecc.

Per gli impianti esistenti, per i quali non esistono i requisiti minimi di adeguamento alla presente normativa ed alle norme del Nuovo Codice della Strada in materia di accessi e realizzazione di spartitraffico, devono essere rimossi entro i termini di cui alla comunicazione di incompatibilità effettuata ai sensi dell'**art. 1 comma 5 del D.Lgs. n. 32/98** e come disposto dall'**art. 3 comma 2 dello stesso Decreto**.

- 29.** Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia ed in particolare la deliberazione di **Consiglio Regionale n. 355/2002**.
- 30.** E' prescritto inoltre il rispetto del **D.M. 8.6.93 "Norme di sicurezza antincendi per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione"**.
- 31.** Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

- a. **Zona 1.** Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al **Decreto Ministeriale 2.4.1968 (Zona A)**;
- b. **Zona 2.** Zone residenziali: le parti del territorio diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (**zone B e C del D.M. 2.4.68**);
- c. **Zona 3.** Zone per insediamenti produttivi (industriali - artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate prevalentemente a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate prevalentemente ad attrezzature ed impianti di interesse generale (**zone D del D.M. 2.4.68**);
- d. **Zona 4.** Zone agricole: le parti del territorio destinate prevalentemente ad attività agricole (**zona E del D.M. 2.4.68**).

In tutte le predette zone comunali è possibile l'installazione, la trasformazione o l'integrazione degli impianti esistenti con colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.

- 32.** Ai fini della realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti devono essere rispettate le seguenti distanze espresse in metri:

<b>Zona 2</b>	<b>Zona 3</b>	<b>Zona 4</b>
---------------	---------------	---------------

<b>500</b>	<b>800</b>	<b>3.000</b>
------------	------------	--------------

Non sono definite le distanze per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono previste distanze minime.

Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo, nel rispetto del Codice della strada, tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica.

Il calcolo della distanza minima tra due impianti localizzati in zone comunali diverse o in Comuni diversi sarà uguale alla media aritmetica delle distanze previste per ciascuna zona comunale attraversata dal percorso stradale minimo di riferimento.

Le distanze di cui sopra non si applicano nelle strade extraurbane a quattro corsie ove gli impianti possono essere installati ad una distanza non inferiore a **km 15,00** da altro impianto, sulla stessa direttrice di marcia. Nelle strade a quattro corsie di lunghezza inferiore a km **15,00** gli impianti possono essere installati ad una distanza non inferiore a **km 5,00** sulla stessa direttrice di marcia.

In tutti i casi di misurazione lineare il Comune può applicare una tolleranza nella misura massima, per difetto, del **5%**.

Nel caso di gravi motivi accertati dal Comune, le distanze di cui sopra non si applicano nell'ipotesi di trasferimento all'interno del territorio comunale di impianti esistenti e funzionanti.

- 33.** Le superfici minime, espresse in mq, in cui è possibile realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti in relazione alle zone comunali sono le seguenti:

	<b>Zona 2</b>	<b>Zona 3</b>	<b>Zona 4</b>
<b>Impianto generico</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>3000</b>
<b>Impianto con post-pagamento</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>

Le superfici massime sono pari a **5** volte quelle minime riportate in tabella.

Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona, tranne quelli dotati esclusivamente di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono previste superfici minime. Gli impianti esistenti in tale zona potranno essere sottoposti solo a normale manutenzione come definita dalla Legge Regionale in materia.

- 34.** Gli indici urbanistico - edilizi per la modifica o realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti, volti a favorire lo sviluppo dell'attività non-oil, sono i seguenti:

**Altezza massima dei fabbricati ml 5,00, ad eccezione della pensilina;**

**Uf = 0,05 mq/mq.**

**Sf minima da destinare all'impianto = 50%.**

Le rampe di accelerazione e decelerazione sono parte integrante della superficie dell'impianto.

- 35.** I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).

Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a mq 30,00 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'**art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98**.

Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico - commerciale comunale.

Gli impianti già autorizzati alla data di approvazione del presente Regolamento, che intendono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) di superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'**art. 4, comma 1, lettera**

**d), del D.Lgs 114/98.** Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico - commerciale comunale.

I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento a condizione che abbiano una superficie netta di vendita per gli esercizi commerciali o i pubblici esercizi non inferiore a **mq 30,00** e non superiore, per gli esercizi di vicinato, a quella di cui all'**art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 114/98.** Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale comunale.

In tutti i casi di cui sopra devono essere comunque rispettati i criteri relativi alle distanze, superfici ed indici di edificabilità di cui ai commi precedenti.

Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Comune anche in deroga ai contingenti dei singoli piani di settore.

- 36.** I nuovi impianti con GPL o metano o entrambi e gli impianti esistenti che si intendono modificare con l'aggiunta di GPL o di metano o di entrambi, devono rispettare una distanza non inferiore a km 8,00, calcolata secondo le disposizioni del **comma 30**, rispetto al più vicino punto di vendita erogante il medesimo carburante o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso il procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica.

- 37.** I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a sei mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.

- 38.** I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato allo Sportello Unico dell'Edilizia, del collaudo da parte dell'apposita commissione costituita dal Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia con le funzioni di presidente, da un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza, da un rappresentante dell'A.R.P.A. e da un rappresentante dell'A.S.L.

Il collaudo deve di norma essere effettuato entro tre mesi dalla richiesta.

Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al **comma 5, punti d), e), g), h), j)** è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al Comune e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il Comune, per ristrutturazione totale o parziale dell'impianto, su domanda dell'interessato corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici, nonché delle norme regionali in materia, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti amministrazioni.

Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

- 39.** Il Comune, con specifico atto, determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, secondo le indicazioni contenute al **punto 9.2 della deliberazione di Consiglio Regionale n. 355/2002.**

Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

Le ditte devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

40. L'installazione di serbatoi di carburanti o di oli combustibili, interrati e non, oltre a essere soggetta a preventivo nulla-osta del Comando Vigili del Fuoco, deve avvenire in modo da evitare qualsiasi inquinamento del suolo e del sottosuolo.
41. Detti serbatoi, se interrati, devono essere inseriti in vasche di contenimento a perfetta tenuta. Valgono in ogni caso le disposizioni dettate dal **Decreto Ministeriale 24.05.1999, n. 246 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati"**.
42. I serbatoi ubicati sopra suolo debbono essere dotati di sottostante vasca di contenimento a perfetta tenuta, dimensionate in modo da poter tenere tutto il carburante o olio combustibile del serbatoio in caso di accidentale fuoriuscita.
43. Si richiamano inoltre le disposizioni dettate dalla "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a **9,00 mc**, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto", approvate con **D.M. 12.9.2003**.
44. Si richiamano le disposizioni del **D.P.R. 24.10.2003, n. 340 "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione"**.
45. Si richiamano le disposizioni del **D.M. 14.5.2004 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. con capacità complessiva non superiore a 13 mc"**, come modificato ed integrato dal **D.M. 5.7.2005**.